

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI SPECIALIZZATI EX D.LGS. 114/1998

tra

l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, con sede in Cagliari, viale Lungomare Poetto n. 12, C.F. e P. IVA 03990560926 rappresentata dal Dott. Marcello Tidore C.F. TDRMCL78L13F9790, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante, di seguito per brevità "ASL n. 8 di Cagliari",

e

la ditta **Freefood S.r.l.** (P. IVA 04020380921), in persona del legale rappresentante Sig.ra Francesca Loddo (C.F. LDDFNC79P58B354M), con sede in Cagliari (CA) nella viale Monastir n. 82, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano al numero REA CA - 357021 il cui esercizio commerciale è ubicato in Cagliari (CA) nella viale Monastir n. 82, di seguito per brevità "Freefood",

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Oggetto della presente convenzione è l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art. 7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs. 114/1998.

ART. 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI

La Freefood si impegna a:

- garantire un congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale – sezione A2 – di cui all'art. 7 D.M. 08.06.2001 e ss.mm.ii., istituito presso la Direzione Generale per l'Igiene, la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute;
- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL n. 8 di Cagliari a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa previsti, nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti regionali, nonché delle eventuali ulteriori disposizioni definite dalla stessa ASL;
- provvedere alla consegna alla ASL n. 8 di Cagliari, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;
- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL n. 8 di Cagliari, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 3 - RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI

La Freefood assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La durata della convenzione è fissata in un anno decorrente dalla data di stipula della stessa.

Entrambe le Parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente a mezzo PEC.

La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la Freefood ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART. 5 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla Parte inadempiente a mezzo PEC, la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso, si prevede che la ASL n. 8 di Cagliari possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- violazione da parte della Freefood dell'art. 3 della presente convenzione ("obblighi di riservatezza").

ART. 6 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno devolute al Foro di Cagliari.

ART. 7 - IMPOSTE

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Il pagamento dell'imposta di bollo sarà a carico della Freefood.

ART. 8 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Freefood S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Sig.ra Francesca Loddo

Per la ASL n. 8 di Cagliari
Il Direttore Generale
Dott. Marcello Tidore
